



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA CALABRIA
- CATANZARO -
VISAG

Prot. n. 0035850/VISAG/2013

Catanzaro, 16 ottobre 2013

Alla UIL-PA Penitenziari
Coordinamento Regionale Calabria
Lamezia Terme
uilpapenitenziari@uilpapenitenziari.it

e p.c.

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Segreteria Vice Capo Vicario del Dipartimento
c.a. del Vice Capo Vicario
dott. Luigi Pagano

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione
c.a. dott. Riccardo Turrini Vita

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Settore VISAG
c.a. dottor Sebastiano Bongiorno
Roma

All'Ufficio EPE
c.a. dottor Emilio Molinari
Reggio Calabria

Alla UILPA Penitenziari
c.a. Segretario Generale
sig. Eugenio Sarno
Roma

Alla UILPA Penitenziari
c.a. Coordinatore Provinciale
Bruno Fortugno
Reggio Calabria

Oggetto: operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sottoposizione a controlli sanitari da parte del medico competente (D. Lgs. 81/08)

In riscontro alla nota n. 203/13 del 12/10/13, si rappresenta preliminarmente che le norme dettate dal Decreto Legislativo n. 81/2008 sono immediatamente precettive nei confronti del datore di lavoro e programmatiche nei confronti degli organi deputati all'emanazione della normativa di dettaglio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA CALABRIA
- CATANZARO -
VISAG

Per quanto sopra, la mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma II, del D. Lgs 81/2008 non costituisce motivo ostativo alla applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e non risulta in contrasto con il rinvio alla pregressa normativa operato dal successivo comma III dell'art. 3 D. Lgs 81/2008 che è fatta salva fino all'emanazione del prefato decreto ministeriale.

Infatti, tale rinvio rende manifesta la preoccupazione del legislatore nazionale di evitare smagliature nel compiuto impianto normativo di un settore di importanza fondamentale quale quello della salute dei lavoratori senza soluzione di continuità tra la precedente normativa di settore e quella da adottare.

Ciò posto, la questione sollevata inerente le visite mediche finalizzate per legge alla verifica di assenza di condizioni di alcoolodipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti si inserisce nel discorso più ampio della tutela della sicurezza del lavoro nonché della incolumità e la salute dei terzi.

Del resto proprio il "Provvedimento" del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, richiamato nella nota che si riscontra, prevede che per il personale in possesso di patente di guida categoria B, è sempre previsto il controllo alcoolimetrico e che per i possessori di patente C o categorie superiori, oltre al test alcoolimetrico deve essere periodicamente eseguito anche il test per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza. Tale atto della Conferenza Unificata antecedente all'emanazione del D. Lgs 81/2008 ed al DPCM 1 aprile 2008 che segna il passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale deve essere coordinato con tutta la normativa successivamente promulgata e deve rispettare il criterio di gerarchia delle fonti.

Per tutto quanto sopra, premesso che la normativa individua il datore di lavoro quale soggetto deputato all'applicazione della normativa relativa alla salute dei lavoratori, si rappresenta che la tassatività delle fattispecie individuate per la sottoposizione a tali accertamenti non consenta un ampliamento del novero dei dipendenti da sottoporre ai controlli.

Al Centrale Servizio V.I.S.A.G., cui si trasmette altresì la nota sindacale che si riscontra, tanto si comunica trattandosi di questione di carattere generale per eventuali, diverse o ulteriori pronunciamenti in proposito.

Distinti saluti.

Il Provveditore Regionale
Dottor Salvatore Acerra